

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 153**

**OGGETTO: A.P.Q. “Sistema della infrastrutture di trasporto” – II Atto Integrativo. Contratto d’appalto dei lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione marina nel Comune di Vibo Valentia. Costruzione di un sottopasso ferroviario F.S..**

**Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 56 del 05 giugno 2014.**

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 05 (cinque) del mese di dicembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d’Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 20 aprile 2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) l’ing. Angelo Barbetta, nato a Cosenza (CS) il 19 aprile 1982 (codice fiscale BRB NGL 82D19 D086D), il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell’impresa COSMO s.r.l., con sede in Cosenza (CS), viale Giacomo

Mancini, n. 132, (partita IVA 03053190785), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza in data 11 marzo 2010, con il numero R.E.A. 207550; giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia, in data 02 ottobre 2017, e depositato agli atti, impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 del Comune di Vibo Valentia n. 119 del 14 marzo 2012, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, all'uopo incaricati, con capogruppo ing. Virgilio Scalco, relativo ai lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione marina nel Comune di Vibo Valentia. Costruzione di un sottopasso ferroviario F.S. – A.P.Q. “Sistema della infrastrutture di trasporto” – II Atto Integrativo, dell'importo complessivo di €. 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecento mila/00);

- che con contratto rep. n. 56 del 05 giugno 2014, registrato a Vibo Valentia il 10 giugno 2014 al n. 1461 serie 1T, i lavori succitati sono stati affidati all'Appaltatore, per l'importo di €. 1.472.861,71 (euro unmilionequattrocentosettantaduemilaottocentosessantuno/71) oltre IVA nella misura di legge, così suddiviso:

€. 1.432.861,71 (euro unmilionequattrocentotrentaduemilaottocentosessanta

uno/71) per lavori, al netto del ribasso d'asta del 13,631%;

€. 40.000,00 (euro quarantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- che durante l'esecuzione dei lavori, sono subentrati eventi imprevisi ed imprevedibili che hanno comportato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva;

- che con determinazione dirigenziale n. 1095 del 18 settembre 2017, sono stati approvati gli atti tecnici ed amministrativi nonché il quadro economico, relativi alla perizia di variante dei lavori di che trattasi, redatta, dal Direttore dei Lavori, Ing. Virgilio Scalco, ai sensi della normativa di legge applicabile e vistata dal RUP;

- che detta perizia di variante, approvata con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, n. 1095 del 18 settembre 2017, è composta da un numero di nuovi prezzi unitari meglio descritti nello schema dell'atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, in data 19 settembre 2017, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 13,631%;

- che, pertanto, il nuovo importo dei lavori, da corrispondere all'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta del 13,631% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, è salito ad €. 1.716.541,96 (euro unmilionesettecentosedicimilacinquecentoquarantuno/96), oltre IVA al 10%, con un conseguente aumento per nuovi lavori di €. 243.680,25 (euro

duecentoquarantatremilaseicentottanta/25);

- che l'opera è finanziata con le economie provenienti dall'A.P.Q. Delibera Cipe n. 20/2004 quota Regioni Mezzogiorno e con i fondi del POR Calabria FESR 2007/2013 e dalla Regione Calabria con i fondi scaturenti dall'economie del P.S.U.-POR Calabria 2000-2006 misura 5.1.;

- che detti lavori di perizia non comportano maggiori oneri per il Comune, in quanto la maggiore spesa rispetto all'importo del contratto originario, trova copertura nella somma stanziata nel quadro economico di progetto;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la perizia di variante.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che non sussistono a carico della ditta condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che in data 19 dicembre 2016, l'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, comunicava che, a carico dell'impresa COSMO s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 9095148, regolare certificato DURC, con scadenza 07 febbraio 2018, agli atti prot. n. 48746 del 09 novembre 2017;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Barbetta Angelo, nella sua qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa COSMO s.r.l., ha dichiarato che la società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il

suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, esecutore dei lavori principali, i nuovi maggiori lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione marina nel Comune di Vibo Valentia. Costruzione di un sottopasso ferroviario F.S., previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, n. 1095 del 18 settembre 2017, citata in premessa.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il maggiore importo dei nuovi lavori, su quello precedentemente fissato dal contratto 56 del 05 giugno 2014, ammonta a complessivi €. 243.680,25 (euro duecentoquarantatremilaseicentottanta/25), oltre IVA di legge.

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi €. 1.716.541,96 (euro unmilionesettecentosedicimilacinquecentoquaranta uno/96), oltre IVA al 10%.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP

E41B09000060002 e il codice CIG 389920803C assegnati all'intervento.

**ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, sono i seguenti:

BIPER BANCA - Filiale di Cosenza Agenzia n. 1 - viale Giovanni e Francesca Falcone, n. 13 – Cosenza (CS).

IBAN: IT6100538716201000000926163

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato, è il sig. Angelo Barbetta, nato a Cosenza (CS) il 19 aprile 1982 e residente in Cosenza (CS), viale Giacomo Mancini, n. 132, (codice fiscale BRB NGL 82D19 D086D).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 02 ottobre 2017.

**ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n. 56/2014 e degli elaborati tecnici, regolarmente accettati e firmati dall'Appaltatore, che compongono la perizia di variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di un numero di nuovi prezzi unitari meglio descritti nello schema dell'atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto in data 19 settembre 2017.

**ELENCO ELABORATI:**

Tav. PA.1 - Relazione di Perizia Suppletiva e di Variante;

Tav. PA.2 - Verbale di concordamento dei nuovi prezzi con le relative

analisi;

Tav. PA.3 - Schema atto sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

Tav. PA.4 – Analisi dei nuovi prezzi di Perizia;

Tav. PA.5 - Computo Metrico di Perizia;

Tav. PA.6 - Quadro comparativo (Tabellone di raffronto Progetto-Perizia);

### **OPERE EDILI**

Tav. N° PB.1.1: Planimetria pavimentazione – riquadro 1;

Tav. N° PB.1.2: Planimetria posizionamento manufatti – riquadro 1;

Tav. N° PB.2.1: Planimetria pavimentazione – riquadro 2;

Tav. N° PB.2.2: Planimetria posizionamento manufatti – riquadro 2;

Tav. N° PB.3.1: Planimetria pavimentazione – riquadro 3;

Tav. N° PB.3.2: Planimetria posizionamento manufatti – riquadro 3;

Tav. N° PB.4.2: Planimetria posizionamento manufatti – riquadro 4;

Tav. N° PB.5: Sezione A-A’;

Tav. N° PB.6: Sezione B-B’;

Tav. N° PB.7: Sezione C-C’;

Tav. N° PB.8: Sezione D-D’;

Tav. N° PB.9: Sezione E-E’’’;

Tav. N° PB.10: Sezione E’’-E’’’;

Tav. N° PB.11: Sezione E’-E’’’;

Tav. N° PB.12: Sezione I-I’;

### **OPERE GEOTECNICHE**

Tav. N° PC.1: Planimetria Jet Grouting;

### **OPERE IN CEMENTO ARMATO**

Tav. N° PD.1: Planimetria platea;

Tav. N° PD.5: Lato mare – rampa ovest – platea di fondazione e muri di sostegno – campiture 1,3 e 4;

Tav. N° PD.6: Lato mare – rampa est – platea di fondazione e muri di sostegno – campiture 11,13 e 15;

Tav. N° PD.9: Lato via stazione – rampa est – platea di fondazione e muri di sostegno – campiture 118,122 e 125;

Tav. N° PD.11: Lato via stazione – rampa ovest – platea di fondazione e muri di sostegno – campiture 104,108 e 112;

Tav. N° PD.15 Particolari esecutivi dei muri di sostegno e della platea di fondazione;

Tav. N° PD.29: Geometria Monolite;

### **SISTEMA ESSEN**

Tav. N° PE.1: Sistemi di Sostegno Essen – Planimetria, Sezioni e Particolari Costruttivi;

### **IMPIANTI**

Tav. N° PF.2: Planimetria e Profilo condotta di pompaggio Acque Bianche.  
L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, con il verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto ai sensi di legge, in data 19 settembre 2017 con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 13,631%, offerto in sede di gara.

Tutti i documenti facenti parte di detta perizia di variante, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati e si trovano depositati presso il Settore 5 -

Infrastrutture Reti Protezione Civile.

**ARTICOLO 9: Termine utile per il compimento dei lavori - Penali in caso di ritardo.**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il termine utile per l'esecuzione dei lavori complessivi compresi quelli di perizia rimane fissato in giorni **560** (cinquecentosessanta) per come stabilito dall'art. 14 del CSA.

Trascorso tale termine verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

**ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato

motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore,, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo

comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

**ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.**

A garanzia dell'esecuzione dei lavori di perizia, l'Appaltatore ha costituito quietanza di pagamento dell'importo di €. 1.040,00 (euro millequaranta/00) rilasciata dalla compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Rende (CS), in data 23 agosto 2017, quale proroga della polizza fideiussoria n. 225250128605, rilasciata dalla UNIPOL SAI in data 30 aprile 2016, sostituita dal numero 782080222, già prestata per il contratto principale.

**ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

L'Appaltatore ha presentato inoltre, quietanza di pagamento della polizza assicurativa R.C.T. n. 2252501011007, sostituita dal numero 782079718, già prestata per il contratto principale, rilasciata in data 14 giugno 2017, dalla compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Rende (CS).

**ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli efficacemente, in ogni occasione, la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o

da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;  
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 15: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo

viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 16: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 17: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 18: Richiami.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale rep. n. 56 del 05 giugno 2014.

**ARTICOLO 19: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 20 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

**L'APPALTATORE: Sig. Angelo Barbetta, nella qualità**

**IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Michele Fratino**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto per accettazione, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento

eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

**Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

**Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

L'APPALTATORE: **Sig. Angelo Barbetta, nella qualità**

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**